SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

MINISTERO DELL'INTERNO

187º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

01A2038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2000.

Approvazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti in particolare, l'art. 4, comma 1, e l'art. 8 della legge n. 183/1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter,* della legge n. 183/1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, con deliberazione n. 1 del 10 febbraio 1997, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 1993, il «Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, è stata data notizia dell'adozione del progetto del piano stralcio in esame mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 1997 e nel bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 56 dell'11 luglio 1997;

Considerato che, così come previsto dall'art. 18, comma 6, della legge n. 183/1989, il progetto sopracitato con i relativi elaborati, è stato depositato presso le sedi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, delle province di Venezia, Pordenone e Udine, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino summenzionata, ed è stato reso disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione suddetto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della medesima legge n. 183/1989, alcuni soggetti interessati hanno inoltrato alle regioni territorialmente competenti le proprie osservazioni sul progetto di piano in argomento;

Vista la delibera n. 2906 del 3 ottobre 1997, con la quale la giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è espressa sulle osservazioni suddette accogliendone alcune ed ha formulato parere favorevole al citato progetto di piano, ad esclusione delle norme di attuazione relative alle aree di salvaguardia ed alla ridefinizione delle competenze amministrative in tema di competenze idrauliche, subordinando l'approvazione del piano alle seguenti condizioni:

a) che tutte le opere previste dal piano vengano considerate, in sede di approvazione, indispensabili alla messa in sicurezza dei territori;

b) che vengano considerate ugualmente prioritarie e contemporanee le opere relative alla realizzazione della prima cassa di espansione nel medio corso e quelle per l'adeguamento del canale Cavrato a valle e, come tali, siano oggetto, dei primi finanziamenti riguardanti il Tagliamento;

Vista la delibera n. 25/CR del 10 marzo 1998, con la quale la giunta regionale del Veneto si è espressa sulle osservazioni suddette accogliendone alcune ed ha espresso parere favorevole al progetto di piano di cui trattasi con le seguenti prescrizioni:

a) in sede di definitiva approvazione del piano le norme di attuazione, comprese quelle di salvaguardia, debbano necessariamente costituire parte integrante del medesimo;

b) l'Autorità di bacino dovrà porre in essere le iniziative più opportune affinché, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare di porto Baseleghe;

Tenuto conto che l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha soppresso, ai fini dell'approvazione dei piani di bacino, i pareri attribuiti dalla legge n. 183/1989 al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla Conferenza Stato-regioni;

Rilevato che nella seduta del 19 marzo 1998 la Conferenza Stato-regioni, nel frattempo interessata, ha espresso il proprio parere sul progetto di piano stralcio in questione, ritenendolo conforme agli obiettivi ed alle finalità di cui agli articoli 2, 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche, nonché ai criteri ed agli indirizzi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, con le seguenti osservazioni:

l'ordine di priorità degli interventi, ritenuto indicativo dal comitato istituzionale, deve essere invece considerato in sede di adozione definitiva fra i contenuti essenziali del piano, così come previsto dall'art. 17, comma 3, lettera *s)*, della legge n. 183/1989 che impone di considerare tra i contenuti del piano di bacino «le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto»;

le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-*bis,* della legge, indicate dal comitato tecnico dell'Autorità di bacino in sede di redazione del progetto

di piano e stralciate al momento dell'adozione dal comitato istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e costituirne parte integrante;

che l'Autorità di bacino promuova opportune iniziative di coordinamento per il corretto utilizzo del materiale dragato alla foce del fiume Tagliamento, al fine di poter realizzare interventi di ripascimento del litorale in erosione;

che l'Autorità di bacino individui le iniziative più opportune affinché, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, con particolare riferimento a quelli che si potrebbero realizzare sulla laguna di Portobaseleghe, vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare;

Vista la delibera n. 1 del 15 aprile 1998, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183/1989, ha adottato ii piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, recependo le osservazioni e le prescrizioni delle regioni interessate e della Conferenza Stato-regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento adottato dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella riunione del comitato istituzionale del 15 aprile 1998, costituito dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento;

2) elaborati cartografici, comprendenti:

2.1. n. 1 immagine da satellite SPOT del bacino del Tagliamento;

2.2. tavola 1: carta geolitologica, in scala 1:100.000;

2.3. tavola 2: carta dell'uso del suolo, in scala 1:10.000;

2.4 tavola 3: carta delle aree demaniali e private, in scala 1:10.000;

2.5. tavole 4-5-6-7: aree di pertinenza fluviale, in scala 1:10.000;

2.6. tavole 8-9-10-11-12-13: carta della falda - quote massime e minime, in scala 1:50.000.

Art. 2.

Gli elaborati ed allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave. Brenta-Bacchiglione presso i comuni interessati dai vincoli di salvaguardia.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 28 agosto 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 383

01A3020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2000.

Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che individua come finalità la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 28 della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio dei progetti, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare l'art. 131, che conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Considerata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000, che a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2001, nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, derivante dalla grave situazione riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, ha autorizzato la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2000 da destinarsi ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente;

Acquisita l'intesa della conferenza unificata, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella seduta del 6 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Termine per la presentazione dei progetti

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

Art. 2.

Requisiti

1. Sono ammessi ai finanziamenti regionali i progetti di cui all'art. 1 che presentino i seguenti requisiti:

a) individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;

b) presenza nell'area di cui alla lettera *a)* di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;

c) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione;

d) individuazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;

e) collegamento con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi di cui all'art. 1.

2. Nella valutazione dei progetti sono considerati preferenziali, secondo una graduatoria determinata dalla regione e differenziata a seconda del contesto territoriale, i seguenti criteri:

a) l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto;

b) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;

c) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

d) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

e) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 75 % delle risorse è riservato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la quota indicata alla lettera *a)* è ripartita tra le regioni e le province autonome ivi individuate in base alla popolazione residente nella regione;

c) la quota residua del 25% delle risorse è ripartita tra le altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, sono destinate dalle regioni con priorità ai comuni capoluogo di aerea metropolitana come individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di cui al comma 1, lettera *c)*, sono destinate dalle regioni con priorità alle grandi aeree urbane.

Art. 4.

Monitoraggio e verifica dei risultati degli interventi

1. I soggetti di cui all'art. 1, destinatari delle risorse, trasmettono ogni sei mesi alla regione un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere. Il rapporto deve indicare:

a) il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;

b) la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;

c) la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

2. Le regioni possono attuare ulteriori forme di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi.

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 258

01A2942

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2000.

Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 «Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»;

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalità di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di precisare le finalità e i criteri organizzativi del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie, di individuare i soggetti destinatari, le strutture che ne curano l'attuazione e le relative competenze;

EMANA

la seguente direttiva:

I) PREMESSA.

1. Il trasporto aereo di autorità istituzionali, riscontrabile in tutti i Paesi economicamente avanzati, risponde all'esigenza di garantire il raggiungimento delle competenti sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, in tempi rapidi e certi, ed in condizioni di massima sicurezza.

Il ricorso all'uso del mezzo aereo si pone anche in connessione con gli accresciuti impegni di rappresentanza politica derivanti, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed in relazione all'importanza del ruolo che il Paese svolge nel contesto internazionale.

2. Lo Stato italiano, inoltre, è chiamato a soddisfare, sempre più di frequente, istanze di solidarietà ed uma-

nitarie, intervenendo in soccorso dei suoi cittadini che versino in condizioni di particolare difficoltà e ad operare per la salvaguardia della vita umana.

3. La rilevanza assunta nel tempo dalla materia ed il conseguente articolarsi delle strutture ad essa dedicate, già oggetto di circolari e di accordi interministeriali, determinano ora la necessità di dettare le linee direttive per la disciplina del settore.

II) FINALITÀ E CRITERI ORGANIZZATIVI.

1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorità, di cui al punto III) 1. della presente direttiva, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali ed adempie, nei confronti dei cittadini italiani, ad esigenze di carattere umanitario.

2. Il trasporto aereo di Stato è organizzato secondo criteri di prontezza operativa, di efficienza e di economicità mediante procedure che prevedono unicità della sede decisionale, razionalizzazione delle strutture, coordinamento degli impieghi e semplificazione delle linee di volo; sostituisce ed integra il normale servizio commerciale nei casi in cui sussistano esigenze di certezza dei tempi degli spostamenti, di urgenza, di sicurezza e di alta rappresentanza.

III) TRASPORTO DI STATO.

Destinatari e criteri di concessione.

1. Il trasporto aereo di Stato è disposto in favore:

a) del Capo dello Stato;

b) dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) del Presidente della Corte costituzionale;

e) degli ex Presidenti della Repubblica.

2. I Ministri — eccezionalmente i Sottosegretari di Stato se delegati a rappresentare il Governo — e le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali possono usufruire del trasporto aereo di Stato solo in presenza di comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali quando, in ambito nazionale, non siano disponibili voli di linea con esse compatibili e, in ambito internazionale, quando si riscontrano obbiettive difficoltà di prevedere tempi e durata dei lavori.

3. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali.

IV) TRASPORTO UMANITARIO (sanitario d'urgenza, altre forme).

Destinatari e criteri di concessione.

1. Il trasporto sanitario d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati e/o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non siano trasportabili con altri mezzi e non esista in loco la possibilità di assisterli adeguatamente; può essere effettuato trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbano essere eseguiti interventi sanitari entri limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.

2. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di disagio grave connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne rendano opportuna la concessione.

V) FUNZIONI DI COORDINAMENTO.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla rilevanza del livello istituzionale, alla molteplicità degli interessi pubblici coinvolti e alla necessità di raccordare i comportamenti di una pluralità di pubbliche amministrazioni, costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto in parola.

2. Per le ragioni di cui al punto precedente, le richieste di fruizione degli aeromobili, ad eccezione di quelle relative al trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e inoltrate, per il tramite del segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri.

3. Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le decisioni concernenti le problematiche gestionali, nel quadro degli indirizzi recati dalla presente direttiva.

VI) ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE.

1. Per la cura degli adempimenti connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'ufficio per i voli di Stato e umanitari di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.

2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuativamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.

3. Il trasporto aereo di Stato è effettuato:

a) in via primaria mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica Militare;

b) in via sussidiaria mediante aeromobili di Stato ed equiparati appartenenti a reparti militari e ad enti civili nonché, secondo apposite convenzioni, con i mezzi di compagnie private esercenti il trasporto aereo.

4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

VII) Priorità

1. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Capo dello Stato.

2. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

VIII) Trattazione delle richieste.

1. Le richieste per ragioni di Stato e umanitarie, adeguatamente motivate, sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio voli di Stato e umanitari con almeno 48 ore di preavviso per esigenze di trasporto in ambito nazionale, mentre per i trasporti all'estero dovranno essere osservati i tempi di preavviso sottoelencati:

almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi dell'Europa e per tutto il continente americano;

almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per voli che interessino le aree balcaniche;

almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia;

almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per tutti i Paesi asiatici (ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni).

L'ufficio per i voli di Stato e umanitari comunicherà le eventuali variazioni di preavviso, in relazione a contingenti situazioni d'area.

2. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, stante la necessità di immediato riscontro, sono rivolte all'Aeronautica militare — che provvede direttamente alla loro trattazione — per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure già in uso.

3. Le specifiche esigenze di sicurezza dovranno essere valutate caso per caso dagli organi alla stessa preposti i quali adotteranno le decisioni definitive in materia valutando anche la congruità della spesa in relazione al tipo di trasporto e al grado di sicurezza richiesto.

Roma, 21 novembre 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato

01A2994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 2001.

Riconoscimento di titolo accademico professionale tedesco quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
Ufficio VII

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Ingenieur (FH)», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)» conseguito in data 24 luglio 1992 presso la «Fachhochschule fur Technik» di Esslingen;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente a partire dal 1992, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Preso atto del parere emesso in data 24 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: Fisica tecnica ambientale.

Roma, 24 febbraio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A2876

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 marzo 2001.

Rimborso anticipato parziale dei certificati di credito del Tesoro, crediti d'imposta 1° gennaio 1997/2007, accertamento dell'importo del prestito rimasto in circolazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, secondo comma, con il quale si è stabilito, che con propri decreti il Ministro del tesoro può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Considerato che il prestito CCT credito d'imposta 1° gennaio 1997/2007 (IT0000367638) risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, è disposto il rimborso anticipato, anche parziale, a prezzo di mercato, del titolo citato in premessa, per un importo nominale pari a 110.171.000 di euro.

Al tal fine il Tesoro si avvale di uno o più intermediari, individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.

Art. 2.

Il rimborso è effettuato in un'unica soluzione il 12 febbraio 2001, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore in lire degli importi di seguito dettagliati:

capitale 112.121.026,7 di euro;

interessi 690.243,35 di euro.

Tali importi sono accreditati dalla Banca d'Italia, con valuta 12 febbraio 2001, sul conto indicato dagli intermediari, di cui al precedente art. 1.

A seguito del rimborso disposto con il presente decreto, l'importo nominale rimasto in circolazione del prestito CCT credito d'imposta 1° gennaio 1997/2007 è pari 4.643.211.000 di euro.

Art. 3.

L'onere per il rimborso degli interessi farà carico all'unità previsionale di base 3.1.5.3 - capitolo 2935, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico all'unità previsionale di base 3.3.1.3 - capitolo 9537, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno in corso.

Il presente decreto è trasmesso, per il visto, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3036

DECRETO 9 marzo 2001.

Processo di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in società non quotate.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che siano individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, al fine di procedere alla dismissione delle stesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante altre modalità, da definire con il presente decreto, che siano idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2000, il quale dispone che le partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato, tra le quali Cariverona S.p.a., Coopercredito S.p.a., Mediocredito dell'Umbria S.p.a., Mediocredito centrale S.p.a., Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a., Mediocredito Friuli V.G. S.p.a., Mediocredito Toscano S.p.a. e Mediovenezie S.p.a., possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante modalità in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari e che tali modalità sono individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene attualmente in Cariverona S.p.a. lo 0,008% del capitale sociale, in Coopercredito S.p.a. il 14,42% del capitale sociale, in Mediocredito dell'Umbria S.p.a. il 6,86% del capitale sociale, in Mediocredito centrale S.p.a. lo 0,23% del capitale sociale; in Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a. il 3,39% del capitale sociale; in Mediocredito del Friuli V.G. S.p.a. il 34,01% del capitale sociale; in Mediocredito Toscano S.p.a. il 6,51% del capitale sociale e in Mediovenezie banca S.p.a. lo 0,21% del capitale sociale;

Sentito l'advisor finanziario e valutatore Societé Générale;

Ritenuto che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in Cariverona S.p.a., Coopercredito S.p.a., Mediocredito dell'Umbria S.p.a., Mediocredito centrale S.p.a., Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a., Mediocredito del Friuli V.G. S.p.a., Mediocredito Toscano S.p.a., Mediovenezie banca S.p.a., mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti, consente di massimizzare il gettito per l'erario, di contenere i costi e di assicurare la rapidità di esecuzione della cessione;

Decreta:

Le partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in Cariverona S.p.a., pari allo 0,008% del capitale sociale (n. azioni 15.735 ordinarie), in Coopercredito S.p.a., pari al 14,42% del capitale sociale (n. azioni 3.000.000 ordinarie), in Mediocredito dell'Umbria S.p.a il 6,86% del capitale sociale (n. azioni 5.931.377 ordinarie), in Mediocredito centrale S.p.a., pari allo 0,23% del capitale sociale (n. azioni 217.280 ordinarie), in Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a., pari al 3,39% del capitale sociale (n. azioni 42.040.339 ordinarie), in Mediocredito del Friuli V.G. S.p.a., pari al 34,01% del capitale sociale (n. azioni 1.113.700 ordinarie), in Mediocredito Toscano S.p.a., pari al 6,51% del capitale sociale (n. azioni 15.626.161 ordinarie) e in Mediovenezie banca S.p.a., pari allo 0,21% del capitale sociale (n. azioni 17.353 ordinarie), sono alienate mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3012

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Athirampuzha Shibi Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Athirampuzha Shibi Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1990 dalla School of Nursing «M.O.S.C.M.M. Hospital» di Kolenchery (India) alla sig.ra Athirampuzha Shibi Abraham, nata a Vengdor (Kerala-India) il giorno 31 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Athirampuzha Shibi Abraham è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2996

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Needoosseril Mini Mol Joseph del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Needoosseril Mini Mol Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing rilasciato il 1987 dalla Scuola S.D.M. Hospital di Jaipur Rajastan (India) alla sig.ra Needoosseril Mini Mol Joseph, nata a Manjoor (India) il giorno 20 maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Needoosseril Mini Mol Joseph, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2893

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Shinamma Joseph del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shinamma Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing rilasciato il 1987 dalla Smt. Sucheta Kripalni Hospital di New Delhi (India) alla sig.ra Shinamma Joseph, nata a Kuruppanthara (India) il giorno 30 maggio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Shinamma Joseph, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2894

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Min Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Min Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing rilasciato il 1986 dalla SRI-Padmavathi School of Nursing di Tirupati (India)

alla sig.ra Min Abraham, nata a Kurumpanadum (Kerala-India) il giorno 18 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Min Abraham, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A2895

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Poovathingal Lonappan Alphonsa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poovathingal Lonappan Alphonsa ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1990 dalla School of Nursing del «J.M. Hospital» di Trichur (India) alla sig.ra Poovathingal Lonappan Alphonsa, nata a Viyyur (Kerala-India) il giorno 25 maggio 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poovathingal Lonappan Alphonsa, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A2896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Prometal Italia, unità di Luogosano. (Decreto n. 29381).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 agosto 1999 al 2 agosto 2000, dalla ditta S.r.l. Prometal Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1999 al 2 agosto 2000, della ditta: S.r.l. Prometal Italia con sede in Napoli, unità di Luogosano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2835

DECRETO 3 gennaio 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Agrigento - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Porto Empedocle - Lotto II. (Decreto n. 29382).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 febbraio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Agrigento - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Porto Empedocle - Lotto II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2834

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocarta, unità di Carinaro. (Decreto n. 29383).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Tecnocarta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la correspensione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocarta, con sede in Napoli, unità di Carinaro (Caserta), per un massimo di ventinove unità lavorative per il periodo dal 25 settembre 2000 al 24 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 2000 con decorrenza 25 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2833

DECRETO 19 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Salentina, unità di Zona industriale Surbo. (Decreto n. 29438).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 178/00 del 25 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. La Salentina;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 ottobre 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Salentina, con sede in zona industriale Surbo (Lecce) e unità in zona industriale Surbo (Lecce), per un massimo di 121 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento salariale dal 25 ottobre 2000 al 24 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2106

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 29439).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano) unità di Cerro Maggiore (Milano), per un massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2115

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On Line System, unità di Senago. (Decreto n. 29440).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. On Line System;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano) per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili) per il periodo dal 17 luglio 2000 al 16 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2114

DECRETO 19 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, unità di Palermo. (Decreto n. 29441).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 488/1999, registrato dalla Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;

Vista l'istanza della società S.p.a. Emanuele Fiorentino, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 17 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di undici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato — a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 64 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2113

DECRETO 19 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, unità di Germignaga. (Decreto n. 29442).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Multipla, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 11 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore dell'industria tessile applicato — a 28,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità su un organico complessivo di 97 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, con sede in Germignaga (Varese), unità di Germignaga (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 97 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2112

DECRETO 22 gennaio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis e affini, unità di Rufina. (Decreto n. 29444).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis ed affini;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 2000 al 28 febbraio 2002, della ditta S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis ed affini, sede in Milano, unità di Rufina (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2111

DECRETO 22 gennaio 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nestlè italiana, unità centro distributivo di S. Marco Evangelista, Imperia, ufficio vend. terr. naz.le - Cornaredo e uffici di Milano - Abbiategrasso. (Decreto n. 29445).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 marzo 1999 al 2 marzo 2000, dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 dicembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1999 al 2 marzo 2000, della ditta S.p.a. Nestlè italiana, sede in Milano e unità centro distributivo di S. Marco Evangelista (Caserta), Imperia, uff. vend. terr. naz.le - Cornaredo (Milano), uffici di Milano - Abbiategrasso (Milano).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2110

DECRETO 22 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, unità centro distributivo di S. Marco Evangelista, Imperia, ufficio vend. terr. naz.le - Cornaredo e uffici di Milano - Abbiategrasso. (Decreto n. 29449).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nestlè italiana tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano, unità centro distributivo di S. Marco Evangelista (Caserta), Imperia, ufficio vend. terr. naz.le - Cornaredo (Milano) e uffici di Milano - Abbiategrasso, per un massimo di 419 unità lavorative, per il periodo dal 3 marzo 1999 al 2 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 3 marzo 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2109

DECRETO 22 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini, unità di Rufina. (Decreto n. 29450).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini, con sede in Milano e unità di Rufina (Firenze), per un massimo di 65 unità lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2108

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29452).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali à stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 1° marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3025

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29453).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali à stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 88 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3026

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond), unità di Napoli. (Decreto n. 29454).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla «Fintecna S.p.a.» (ex Iritecna - Nuova Mecfond), con sede in Roma, unità di Napoli, per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3027

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond - F.M.I.), unità di Napoli. (Decreto n. 29455).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla «Fintecna S.p.a.» (ex Iritecna - Nuova Mecfond - F.M.I.), con sede in Roma, unità di Napoli, per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno del lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3028

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29460).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Apsia Med, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 79 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3033

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond), unità di Napoli. (Decreto n. 29461).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond), con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond), con sede in Roma, unità di Napoli, per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 18 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3034

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, unità di Castrovillari. (Decreto n. 29462).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Beniconf, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero. anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 aprile

1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1. è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3035

DECRETO 15 febbraio 2001.

Intestazione alla società Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.a. di 11 unità di mobilità lunga già assegnate alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a. 11 posti di mobilità lunga;

Visto il certificato della camera di commercio comprovante il cambiamento della denominazione sociale da BTR Saiag Sealing Systems S.p.a. in BTR Sealing Systems S.p.a.;

Vista la domanda presentata dalla società Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.a. relativa alla richiesta di modifica del piano di mobilità lunga, a causa della variazione della denominazione sociale da BTR Sealing Systems S.p.a. in Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.a.;

Visto il certificato camerale dell'11 gennaio 2001 relativo alla richiesta di modifica del piano di mobilità lunga, a causa della variazione della denominazione sociale da BTR Sealing Systems S.p.a. in Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare, alla società Metzeler Automotive Profile Systems Italy, 11 posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a.;

Decreta:

Alla società Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.a. è intestato il numero di 11 unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A2941

DECRETO 27 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Burlamacca» a r.l., in Viareggio.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edile Burlamacca» a r.l. dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa «Edile Burlamacca» a r.l., con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio Domenico Torrisi in data 22 settembre 1972, rep. n. 51403 - registro imprese n. 5134 - B.U.S.C. n. 943/157724, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 27 febbraio 2001

Il direttore: SARTI

01A2846

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Alfa 1976» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Alfa 1976» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Attilio Castellani in data 25 marzo 1976, repertorio n. 5169, registro società n. 41/76 tribunale di Reggio Calabria viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2861

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Agrumaria Varapodio» a r.l., in Varapodio.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agrumaria Varapodio» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi in data 9 settembre 1981, repertorio n. 748, registro società n. 2971 tribunale di Palmi viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2862

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Benessere» a r.l., in Benestare.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Benessere» a r.l., con sede in Benestare, costituita per rogito notaio dott. Maria Federico in data 12 ottobre 1990, repertorio n. 1734, registro società n. 2732 tribunale di Locri viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2863

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Api-Cal» a r.l., in Catona.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Api-Cal» a r.l., con sede in Catona, costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami in data 30 aprile 1987, repertorio n. 8829, registro società n. 184/87 tribunale di Reggio Calabria viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2864

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arpom già Pomona» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arpom già Pomona» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio dott. Egle Acone in data 28 maggio 1986, repertorio n. 15950, registro società n. 4410, tribunale di Catanzaro viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2865

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Bovese» a r.l., in Bova Marina.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Bovese» a r.l., con sede in Bova Marina, costituita per rogito notaio dott. Pietro Marrapodi in data 16 settembre 1975, repertorio n. 15603, registro società n. 78/75 tribunale di Reggio Calabria viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2866

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Capo Verde» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15 comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Capo Verde» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesto Putori in data 12 febbraio 1982, repertorio n. 80761, registro società n. 51/82, tribunale di Reggio Calabria viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2867

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Centro organizzazione e promozione spettacoli Astro», a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Centro organizzazione e promozione spettacoli Astro» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami in data 18 marzo 1988, repertorio n. 93791, registro società n. 156/88, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/96 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2868

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cidea» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Cidea» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami in data 22 luglio 1992, repertorio n. 4960, registro società n. 184/92, tribunale di Reggio Calabria viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/96 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2869

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Città del sole» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Città del sole» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì in data 14 dicembre 1970, repertorio n. 45594, registro società n. 2/71, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2870

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Pr.A. Società cooperativa produttori agricoli» a r.l., in Taurianova.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Pr.A. Società cooperativa produttori agricoli» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 14 giugno 1990, repertorio n. 95, registro società n. 13116, tribunale di Palmi viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2871

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Coop. - Service» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. - Service» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 15 gennaio 1992, repertorio n. 10077, registro società n. 3016, tribunale di Palmi, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996-1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2872

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arcobaleno 2000» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Arcobaleno 2000» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 11 maggio 1994, repertorio n. 6142, registro società n. 105/94, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2873

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Azzurra 85» a r.l., in Molochio.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Azzurra 85» a r.l., con sede in Molochio, costituita per rogito notaio dott. Domenico Pulejo in data 29 marzo 1985, repertorio n. 3487, registro società n. 1337, tribunale di Palmi, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2874

DECRETO 28 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Altura» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Altura» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 26 ottobre 1993, rep. n. 29345, registro società n. 2/94 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/96-1997/98.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2875

DECRETO 15 marzo 2001.

Rettifica della pubblicazione del decreto 7 febbraio 2001 concernente l'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2001, nella quale è stato pubblicato il proprio decreto 7 febbraio 2001, di «Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12 e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro»;

Rilevato che, all'allegato 4, concernente «Modalità di assegnazione dei punteggi in applicazione dei criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione», alla pag. 21 della *Gazzetta Ufficiale*, ove è scritto: «C = parametro che tiene conto della consultazione» e alla successiva Tab. 4 D, ove è scritto: «Consultazione Organismi Paritetici» la parola *consultazione* deve, in ambedue i casi, leggersi *informazione*;

Rilevato, altresì, che, allo stesso allegato 4, di seguito alla pag. 23, contenente la Tab. 4. A - pag. 1, relativa all'indice legato all'andamento infortunistico e all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo, non risulta inserita la «pag. 2» della stessa tabella, riferita alle regioni Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Considerato che i sopra descritti errore ed omissione sono da attribuirsi, rispettivamente, nel primo caso alla trasmissione di una fotocopia non conforme all'originale approvato dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e, nel secondo caso, alla mancata trasmissione dell'INAIL e, nel secondo caso, alla mancata trasmissione della fotocopia conforme all'originale;

Ritenuta la necessità di provvedere a sanare le difformità sopra riscontrate;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 4 recante: «Modalità di assegnazione dei punteggi in applicazione dei criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione», pubblicato alla pag. 21 della *Gazzetta Ufficiale* indicata in premessa, ove è scritto: «C = parametro che tiene conto della consultazione» e alla successiva Tab. 4 D, ove è scritto «Consultazione Organismi Paritetici», la parola *consultazione* deve, in ambedue i casi, leggersi *informazione.*

Art. 2.

Dopo la Tab. 4 A, pag. 1, pubblicata alla pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* indicata in premessa, deve intendersi pubblicata la Tab. 4 A, pag. 2, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

TAB. 4.A

pag. 2

GRUPPI	UMBRIA			MARCHE			LAZIO			ABRUZZO			MOLISE			CAMPANIA			PUGLIA			BASILICATA			CALABRIA			SICILIA			SARDEGNA		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
03 - SERVIZI DI PULITURA	12	7	19	16	7	23	12	11	23	12	7	19	16	7	23	12	9	21	12	9	21	12	9	21	8	9	17	8	11	19	16	9	25
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	16	5	21	8	5	13	12	7	19	8	7	15	20	7	27	12	7	19	8	7	15	12	7	19	12	7	19	12	7	19	12	7	19
05 - SPETTACOLI	4	5	9	12	5	17	12	7	19	20	5	25	20	3	23	20	5	25	16	5	21	20	5	25	20	3	23	16	5	21	8	3	11
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	4	3	7	4	3	7	8	7	15	4	3	7	4	3	7	4	3	7	12	3	15	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	7	11	4	7	11	4	11	15	4	9	13	4	11	15	4	11	15	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15	8	11	19
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	7	27	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	5	21	20	5	25	20	5	25	20	5	25	12	5	17	12	7	19
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	20	3	23	8	5	13	16	3	19	16	3	19	12	5	17	12	3	15	20	3	23	4	3	7	12	3	15	16	3	19	20	3	23
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	8	9	17	12	9	21	8	9	17	8	9	17
21 - CHIMICA, PLASTICA	8	9	17	12	11	23	8	9	17	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	9	17	8	9	17
22 - CARTA E POLIGRAFICA	8	7	15	8	9	17	8	9	17	12	7	19	16	7	23	12	7	19	4	7	11	12	5	17	8	7	15	8	7	15	8	7	15
23 - PELLI E CUOI	8	3	11	8	7	15	4	3	7	8	3	11	4	3	7	8	7	15	8	3	11	4	3	7	4	3	7	20	3	23	20	3	23
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	11	31	20	9	29	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	20	3	23	20	5	25	16	5	21	20	5	25	16	5	21	16	5	21	16	5	21	16	7	23	16	7	23	20	7	27	16	5	21
33 - MOVIMENTI DI TERRA	12	7	19	20	7	27	20	7	27	16	7	23	16	9	25	20	7	27	16	7	23	20	9	29	16	9	25	16	9	25	16	9	25
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	20	5	25	16	3	19	20	5	25	20	5	25	12	5	17	20	5	25	12	5	17	20	5	25	16	7	23	20	7	27	20	5	25
35 - PALIFICAZIONI	16	5	21	20	3	23	20	5	25	20	5	25	12	5	17	20	5	25	20	5	25	16	5	21	20	7	27	20	5	25	16	3	19
36 - IMPIANTI	16	9	25	16	7	23	16	9	25	16	7	23	16	9	25	16	9	25	12	9	21	16	9	25	16	9	25	12	9	21	16	11	27
41 - ELETTRICITA'	12	3	15	12	3	15	4	5	9	8	3	11	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
42 - GAS E LIQUIDI	4	3	7	4	3	7	16	3	19	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	8	5	13	8	5	13	8	3	11	4	3	7	8	5	13	8	5	13	16	3	19	8	5	13	12	5	17	12	5	17	20	5	25
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	20	3	23	16	3	19	20	3	23	20	3	23	4	3	7	16	3	19	20	3	23	20	3	23	20	5	25	20	3	23	20	3	23
52 - LAVORI IN LEGNO	12	7	19	12	11	23	16	7	23	16	7	23	20	7	27	20	7	27	12	7	19	16	7	23	20	7	27	16	7	23	16	7	23
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	20	3	23	16	3	19	4	3	7	8	3	11	8	3	11	4	3	7	20	3	23	4	3	7	8	3	11	4	3	7	12	5	17
61 - METALLURGIA	8	9	17	16	7	23	16	5	21	12	7	19	16	7	23	16	7	23	8	9	17	20	7	27	8	5	13	12	5	17	4	9	13
62 - LAVORAZIONE METALLO	16	11	27	12	11	23	12	9	21	12	11	23	12	11	23	16	9	25	16	9	25	16	9	25	16	9	25	16	9	25	16	9	25
63 - MACCHINE	8	9	17	4	9	13	12	7	19	12	9	21	8	7	15	12	7	19	8	7	15	16	7	23	12	5	17	12	7	19	12	5	17
64 - MEZZI TRASPORTO	12	7	19	12	9	21	8	9	17	8	11	19	12	11	23	8	9	17	12	9	21	8	11	19	12	9	21	12	9	21	8	7	15
65 - APPARECCHI DIVERSI	12	9	21	8	11	19	4	9	13	4	11	15	8	7	15	8	9	17	4	7	11	8	7	15	8	7	15	8	9	17	4	7	11
71 - MINERARIA	16	5	21	20	5	25	20	5	25	16	5	21	20	5	25	20	3	23	20	5	25	16	5	21	20	5	25	20	5	25	20	7	27
72 - MINERALURGIA	16	5	21	8	3	11	8	3	11	16	5	21	20	7	27	8	3	11	16	5	21	12	5	17	20	5	25	16	5	21	12	5	17
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	12	9	21	16	7	23	12	7	19	16	7	23	16	9	25	16	7	23	16	7	23	12	7	19	16	7	23	16	7	23	16	9	25
81 - TESSILE	4	7	11	4	7	11	4	5	9	8	9	17	20	5	25	8	5	13	8	7	15	4	7	11	8	5	13	8	3	11	8	5	13
82 - ABBIGLIAMENTO	4	11	15	4	11	15	8	7	15	4	11	15	4	9	13	4	9	13	4	11	15	12	11	23	4	9	13	4	7	11	4	7	11
91 - TRASPORTI	16	9	25	16	9	25	16	11	27	20	9	29	12	9	21	16	11	27	16	9	25	16	9	25	16	11	27	16	9	25	12	9	21
92 - CARICO, SCARICO	20	5	25	20	5	25	20	3	23	12	5	17	8	3	11	20	5	25	20	5	25	20	3	23	16	3	19	20	5	25	20	5	25
93 - DEPOSITI	8	11	19	12	9	21	12	11	23	12	9	21	16	9	25	12	11	23	8	11	19	12	9	21	12	11	23	8	11	19	12	11	23
AGRICOLTURA	16	11	27	20	9	29	16	9	25	16	9	25	12	11	23	8	11	19	12	11	23	12	11	23	8	11	19	12	11	23	12	11	23

01A3202

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 luglio 2000.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al «17° campionato mondiale tiro con l'arco di campagna», nel valore di L. 1500 - € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto i decreti in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare al 17° campionato mondiale di tiro con l'arco - tiro di campagna;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al 17° campionato mondiale di tiro con l'arco - tiro di campagna, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 75.000» - «€ 38,73».

La vignetta raffigura, in primo piano, un arciere in azione e, sullo sfondo, disegni riproducenti tiratori d'arco al bersaglio, dell'antica Grecia, tratti da un'anfora dell'epoca. Completano il francobollo la leggenda «17° CAMPIONATO MONDIALE TIRO CON L'ARCO DI CAMPAGNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.500» - «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

01A3140

DECRETO 11 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000 «La meditazione - L'espressione», nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «LA MEDITAZIONE» ed uno a «L'ESPRESSIONE», nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1.600 - € 0,83).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 × 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; formato carta del foglietto: cm 11 × 8; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

Le vignette dei valori sono accomunate dal medesimo motivo grafico e precisamente, nel francobollo dedicato a «LA MEDITAZIONE» è raffigurato un viso di donna sui cui lunghi capelli fluttuanti si evidenzia, in basso a destra, la sagoma stilizzata di un piccolo danzatore; nel francobollo dedicato a «L'ESPRESSIONE» prosegue il movimento dei capelli, che si chiude a vortice, sui quali danzano sei piccole sagome stilizzate, a rappresentare una delle principali espressioni artistiche umane. Completano i francobolli le rispettive leggende, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «LA MEDITAZIONE» e «L'ESPRESSIONE». Fuori dal riquadro sono riportati alcuni dei motivi rappresentati nei francobolli e precisamente, a sinistra, particolari della capigliatura e, a destra, particolari del viso di donna. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A2878

DECRETO 22 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di snowboard nel valore di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»,

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l' emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, ai Campionati del mondo di snowboard;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di snowboard, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura:13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigura, sullo sfondo di un paesaggio innevato, uno snowboarder impegnato nella specifica disciplina sportiva. Completano il francobollo le leggende «CAMPIONATI DEL MONDO DI SNOWBOARD» e «MADONNA DI CAMPIGLIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

00A3141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2001.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel smupplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n.41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2000, che recepisce la decisione della Commissione n. 1999/842/CE del 30 novembre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2000;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/568/CE dell'8 settembre 2000 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281/1997;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le patate di cui al comma 1 devono essere provenienti dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2000/2001. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notificherà agli Stati membri più di n. 5 intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: sorveglianza degli organismi nocivi — condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende almeno un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta o un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto.

2. La «zona e identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 *feddan* (acri) o un campione di 200 tuberi per *feddan* (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni.

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2000/2001 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascuna zona specificata all'art. 2 e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti Autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione U.E. dalle Autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° dicembre 2000.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai Servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei Servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

6. Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smih il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto;

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la stagione d'importazione deve essere prelevato almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per cia-

scun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato. che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I Servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 luglio 2001 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a compilare la tabella riepilogativa delle ispezioni, allegata al presente decreto, che prevede le informazioni, di cui al comma 1, da inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale.

Il decreto ministeriale 15 febbraio 2000 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 21

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SU PATATE EGIZIANE DA CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001 – DECISIONE DELLA COMMISSIONE N.2000/568/CE DEL 8 SETTEMBRE 2000

NOME DELLA NAVE	QUANTITA' TOTALE IN TONN.	NUMERO CERTIFICATO FITOSANITARIO	ISPEZIONI VISIVE				CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI INFEZIONI LATENTI			
			Numero di campioni	Numero di campioni sospetti	Numero di Ispezioni positive in laboratorio	Infezioni confermate	Numero di campioni	Numero di campioni sospetti	Numero di Ispezioni positive in laboratorio	Infezioni confermate

01A3023

DECRETO 20 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006719	Appeti	200	HS	Caussade Semences (F)
006863	Baltis	200	HS	Pau Semences (F)
006715	Berti	200	HS	Caussade Semences (F)
006707	Conca	300	HS	Monsanto Sas (F)
006816	DK353	200	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) & Dekalb Italia Spa (I)
006817	DK507	300	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) & Dekalb Italia Spa (I)
006667	Durfort	300	HS	Novartis Seeds SA, (F)
006736	Fastnet	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006720	Franki	300	HS	Caussade Semences (F)
006812	Goldem	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006814	Goldeus	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006811	Goldrival	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006813	Goldskip	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
007005	Marano Vicentino	300	—	Consorzio Tutela Mais Marano (I)
006623	Nadim	200	HT	Maisadeur (F)
006626	Neblo	300	HS	Maisadour (F)
006732	Nemesis	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006630	Nilsen	200	HS	Maisadour (F)
006690	Perlato	300	HS	S.I.S. Società Italiana Sementi Spa (I)
006738	Phoenix	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006774	Pontida	300	HS	Stefanoni Clara (I)
006856	PR36B08	300	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006837	PR37B35	300	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006841	PR38A24	300	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi- Bred Italia Spa (I)
006860	PR39T84	200	HS	Pionneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006859	PR39Z40	200	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Ita Spa (I)
006769	Rogandi	200	HS	MBS Europe (F)
006704	RX393	300	HS	Monsanto Sas (F)
006746	Silcox	200	HS	Semameris Chile Ltda (CL)
006176	Sisred	300	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006696	Winnipeg	200	HS	Panam France Sarl (F)
006795	Zlatko	300	HS	CT Sjeme (HR)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2855

DECRETO 14 marzo 2001.

Modificazioni dei termini di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001 fissati per l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rosetto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'articolo 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001 recanti, tra l'altro, i periodi in cui è consentita la pesca del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2001;

Vista la nota con la quale le associazioni di categoria, in considerazione delle limitazioni temporali di pesca subite a causa delle avverse condizioni meteomarine, hanno chiesto il differimento dei termini stabiliti con i predetti decreti ministeriali;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 14 marzo 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa indicati, i termini di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001, fissati per l'esercizio della pesca del novellame di sarda, alice e del rossetto sono differiti come segue:

a) nelle acque antistanti il compartimento marittimo di Manfredonia, al 31 marzo 2001;

b) nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dello Ionio, al 29 aprile 2001;

c) nelle acque antistanti tutti gli altri compartimenti marittimi, al 15 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3142

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 2001.

Approvazione del modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari»;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 480, istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-*bis,* approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia 2 novembre 2000, n. 316, ed in particolare gli articoli 5 e 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalità informatiche e telematiche;

Visto l'art. 14 del medesimo regolamento che detta disposizioni per la trasmissione degli elenchi dei protesti, in via transitoria, su supporto cartaceo;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 235, ed in particolare l'art. 1, che prevede la trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento di cui all'allegato *A,* annesso al presente decreto, per la trasmissione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte dei pubblici ufficiali abilitati e dei procuratori dell'ufficio del registro, dei protesti levati e dei rifiuti di pagamento registrati.

2. Il modello di cui al comma 1 può essere riprodotto, con i necessari adattamenti, anche su supporto informatico, nonché mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla stampa e alla diffusione dei modelli ed alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico.

Art. 2.

1. Il modello di cui all'art. 1 può essere riprodotto da soggetti privati a condizione che risulti conforme, nel caso di modelli a stampa, a quello di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e, nel caso di modalità informatiche, alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere, società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, rinvenibili sul sito web «www.infocamere.it» di detta società.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di		
ELENCO PROTESTI	*Registro informatico dei protesti*	**Trasmissione elenco dei protesti D.P.R. 9 agosto 2000, n. 316**

ESTREMI DI TRASMISSIONE

codice identificativo pubblico ufficiale (1)	elenco riferito al	numero di fogli
___ / ___ / ______	*(mese)* ___ / *(anno)* _____	

Il sottoscritto (2) ______________________________
in qualità di ______________________ nato a ______________________ il __ / __ / ___
con domicilio in : Provincia________________ Comune______________________
Via e numero civico______________________________________
comunica alla Camera di commercio di ______________________________
il seguente elenco dei protesti levati o delle mancate accettazioni di cambiali

PARTE PRIMA

AVVERTENZA : PER EFFETTI CON PIU' NOMINATIVI COMPILARE UN RIQUADRO PER OGNI NOMINATIVO E INDICARE GLI ESTREMI DEL L'EFFETTO SOLO NEL PRIMO RIQUADRO BARRANDO LA CASELLA "C" NEI RIQUADRI SUCCESSIVI

Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : *(sigla provincia)* ____ *(codice comune)* _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ______________________________
codice fiscale : __________________ nato a : *(sigla provincia)* ____ *(codice comune)* _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : ________________ e *codice stato* : _____) data di nascita : ___ / ___ / ____
Domicilio o sede : *(via, ecc.)* ______________________________ n. _____
(sigla provincia) ____ *(codice comune)* _____ *(codice stato)* ______ **Ufficio R.I. di** : (4) ______________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: ______________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ______________________________
domicilio o sede : *(via, ecc.)* ______________________________ n. _____
(sigla provincia) ____ *(codice comune)* _____

C - ☐ Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : *(sigla provincia)* ____ *(codice comune)* _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ______________________________
codice fiscale : __________________ nato a : *(sigla provincia)* ____ *(codice comune)* _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : ________________ e *codice stato* : _____) data di nascita : ___ / ___ / ____
Domicilio o sede : *(via, ecc.)* ______________________________ n. _____
(sigla provincia) ____ *(codice comune)* _____ *(codice stato)* ______ **Ufficio R.I. di** : (4) ______________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: ______________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ______________________________
domicilio o sede : *(via, ecc.)* ______________________________ n. _____
(sigla provincia) ____ *(codice comune)* _____

Data e firma dell'ufficiale levatore ______________

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di		
ELENCO PROTESTI	*Registro informatico dei protesti*	**Trasmissione elenco delle cambiali tratte non accettate D.P.R. 9 agosto 2000, n. 316**

PARTE SECONDA

Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ____________________
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : ________________ e *codice stato* : ______) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) ______ **Ufficio R.I. di** : (4) ____________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: _____________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ____________________
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n.______
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

C* - ☐ *Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ____________________
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : ________________ e *codice stato* : ______) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) ______ **Ufficio R.I. di** : (4) ____________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: _____________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ____________________
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

C* - ☐ *Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ____________________
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : ________________ e *codice stato* : ______) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) ______ **Ufficio R.I. di** : (4) ____________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: _____________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente ____________________
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ____________________ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

Data e firma dell'ufficiale levatore ____________________

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di		
ELENCO PROTESTI	*Registro informatico dei protesti*	segue : ☐ **PARTE I - elenco dei protesti** ☐ **PARTE II - tratte non accettate**

C* - ☐ *Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ______
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : _________________ e *codice stato* : _____) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) _____ **Ufficio R.I. di** : (4) ______________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: ______________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ______
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

C* - ☐ *Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ______
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : _________________ e *codice stato* : _____) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) _____ **Ufficio R.I. di** : (4) ______________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: ______________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ______
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

C* - ☐ *Continua da riquadro precedente
Num.____ Num. repertorio (3) : ________
Luogo e data di levata/registrazione : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ il ___ / ___ / _____
Soggetto protestato : ______
codice fiscale : __________________ nato a : (*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (per i nati all'estero, indicare *luogo* : _________________ e *codice stato* : _____) data di nascita : ___ / ___ / _____
Domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____ (*codice stato*) _____ **Ufficio R.I. di** : (4) ______________
Titolo : (5) _____ scadenza : *a vista* ☐ *o in data* ___ / ___ / _____ codice valuta : _____
Importo: ______________ pari a Lire ☐ o Euro ☐ (6) ____________ codice mancato pagamento : _____
Richiedente : ______
domicilio o sede : (*via, ecc.*) ______ n. _____
(*sigla provincia*) ____ (*codice comune*) _____

Data e firma dell'ufficiale levatore ______

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(DA STAMPARE SUL RETRO DI OGNI FOGLIO)

(1) I procuratori dell'ufficio del registro non sono tenuti ad indicare il codice indentificativo.

(2) La compilazione dei dati anagrafici si può omettere se è stato indicato il codice identificativo.

(3) Numero di annotazioni del protesto nel repertorio speciale di cui all'art. 13, legge 12 giugno 1973, n. 349.

(4) Se persona giuridica iscritta nel registro delle imprese o nel REA indicare la sigla provincia dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede legale.

(5) Cambiale tratta: T; vaglia cambiario: C; assegno: A; tratta non accettata: N.

(6) Indicare il controvalore in lire od in euro soltanto se l'importo del titolo di credito è in valuta estera.

01A2877

DECRETO 28 febbraio 2001.

Autorizzazione alla ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 gennaio 1998, di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in via Bronzino, 3 - Milano;

Vista l'istanza del 23 giugno 1999 protocollo n. 757.541 con la quale l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo F);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1. e 2., l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A2848

DECRETO 7 marzo 2001.

Determinazione del tasso di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. - S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visti i decreti ministeriali in data 3 ottobre 2000 con i quali sono stati determinati i tassi annui di rendimento per gli anni 1997 e 1998;

Vista la nota n. 34115 in data 7 dicembre 2000 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 1999, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Vista la lettera della CONSAP S.p.a. in data 25 ottobre 2000 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 1999;

Vista la lettera in data 3 maggio 2000 con la quale l'Istituto Guglielmo Tagliacarne ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo per l'anno 1999;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della CONSAP S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 1999 nella misura del 4%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A3134

DECRETO 12 marzo 2001.

Rettifiche agli elenchi delle aree depresse delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visti i propri decreti del 9 e del 13 novembre 2000 con i quali, sulla base della nota del 31 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — con la quale è stata trasmessa la decisione C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 che ha definito le aree depresse del centro-nord — sono stati tra l'altro pubblicati gli elenchi delle aree depresse, rispettivamente, delle regioni Abruzzo e Molise e delle restanti regioni e province autonome del centro-nord;

Viste le note n. 444 e n. 445 del 16 febbraio 2001 della giunta regionale della regione Abruzzo che segnalano, nell'allegato al predetto decreto ministeriale del 9 novembre 2000, la presenza di alcuni errori materiali;

Considerato che alcuni altri errori materiali sono stati segnalati anche nell'allegato al decreto ministeriale del 13 novembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comunicato di avere provveduto, a seguito di specifiche segnalazioni da parte di alcune regioni, ad inoltrare alla Commissione europea la proposta di apportare alcune correzioni all'elenco delle aree depresse già oggetto della decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000;

Considerato che si rende opportuno effettuare una prima serie di rettifiche agli elenchi allegati ai richia-

mati decreti, in attesa delle eventuali ulteriori correzioni che verranno approvate da parte della Commissione europea;

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'allegato al decreto ministeriale del 9 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2000, concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise, devono intendersi apportate, a causa di meri errori materiali, le rettifiche riportate alla lettera *A)* dell'allegato al presente decreto.

2. Nell'allegato al decreto ministeriale del 13 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2000, concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, devono intendersi apportate, a causa di meri errori materiali, le rettifiche riportate alla lettera *B)* dell'allegato al presente decreto.

3. Con successivo decreto si provvederà ad apportare eventuali ulteriori rettifiche ai richiamati elenchi delle aree depresse in relazione all'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea delle correzioni proposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica richiamate nelle premesse.

4. Il presente decreto è valido, oltre che per il regime d'aiuto di cui alla legge n. 488/1992, anche con riferimento a tutti gli altri regimi di aiuto gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

A) Rettifiche dell'allegato al decreto ministeriale del 9 novembre 2000 concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise:

a) con riferimento alle aree della provincia di Chieti (Abruzzo), dopo il comune di San Salvo, contrassegnato con la nota n. 1, è inserita la seguente riga:

San Salvo 1-*bis* 87.3c;

b) con riferimento alle aree della provincia di Chieti (Abruzzo), dopo il comune di Vasto, contrassegnato con la nota n. 2, è inserita la seguente riga:

Vasto 2-*bis* 87.3.c;

c) con riferimento alle aree della provincia di Campobasso (Molise), dopo il comune di Castropignano, contrassegnato con la nota n. 7, è inserita la seguente riga:

Castropignano 7-*bis* Sost.tran.;

d) con riferimento alle aree della provincia di Isernia (Molise), dopo il comune di Poggio Sannita, contrassegnato con la nota n. 8, è inserita la seguente riga:

Poggio Sannita 8-*bis* Sost.tran.;

e) dopo la nota n. 1 è inserita la seguente: «1-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione delle località di cui alla nota precedente»;

f) dopo la nota n. 2 è inserita la seguente: «2-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione delle frazioni di cui alla nota precedente»;

g) la nota n. 3, relativa al comune dell'Aquila, è sostituita dalla seguente: «tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti circoscrizioni: 01 Centro, 05 Coppito Pettino (limitatamente agli abitati di S. Vittorino, Cansatessa e Pettino, delimitati dalla strada statale 80, dalla strada statale 17, dalla strada provinciale 33 e dalla via delle Fiamme Gialle), 07 S. Sisto-S. Barbara-Pile (limitatamente agli abitati di Pile e S. Barbara, delimitati dalla strada statale 17 e dalla via Salaria antica est), 08 Torrione-Collebrincioni (limitatamente agli abitati di Valle Pretara, Torrione, S. Francesco, S. Giacomo e Collebrincioni, delimitati dalla strada provinciale Collebrincioni)»;

h) dopo la nota n. 7 è inserita la seguente: «7-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente»;

i) dopo la nota n. 8 è inserita la seguente: «8-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione della parte di territorio di cui alla nota precedente».

B) Rettifiche dell'allegato al decreto ministeriale del 13 novembre 2000 concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano:

a) con riferimento alle aree della provincia di Roma (Lazio), dopo il comune di Albano Laziale, contrassegnato con la nota n. 408, è inserita la seguente riga:

Albano Laziale 408-*bis* 87.3.c;

b) con riferimento alle aree della provincia di Roma (Lazio), dopo il comune di Ariccia, contrassegnato con la nota n. 409, è inserita la seguente riga:

Ariccia 409-*bis* 87.3.c;

c) dopo la nota n. 408 è inserita la seguente: «408-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente»;

d) dopo la nota n. 409 è inserita la seguente: «409-*bis*. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente».

01A3137

DECRETO 12 marzo 2001.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che

le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e 7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2001 il conferimento interesserà anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero dell'industria per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato 1.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2001, non vengano conferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni e province autonome, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento —	Percentuale fondi da assegnare —
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 - «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	13,52
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	17,57
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 - «Agevolazioni in forma automatica» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)	43,42
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 comma 2 - «Incentivi automatici»	17,48
Legge n. 221/1990, art. 9, comma 5, e legge n. 204/1993, art. 1 - Programmi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie ricadenti nei bacini in crisi	8

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	150	100	100
Indennizzo per cessazione attività commerciale D.Lgs. 114/98 art. 25	200	0	0
TOTALE	350	100	100

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	1177,8	1177,8	1027,8
TOTALE	1177.8	1177.8	1027.8

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	98,5	162	280
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2000	90	90	90
TOTALE	188,5	252	370

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	78,3	50	50
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	50	55	50
Interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	5	0	0
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	10	10	10
TOTALE	143,3	115	110

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	60,831	56,091	35
Contributi in c/interesse per investimenti minerari: legge 752/82 art.12	0,669	0,409	0
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, comma 4 e 6 legge finanziaria 2001	8	15	15
TOTALE	69,5	71,5	50

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	2007	2807	1000
Completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata: legge 219/81	209,6	0	0
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	8,5	8	7
TOTALE	2225,1	2815	1007

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	170,2	240	240
TOTALE	170,2	240	240

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2	60	60	0
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	85	100	100
Legge 140/99 art. 8 Fondo per l'innovazione a fune	15	15	15
Legge 49/85 Marcora	15	37	38
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	20	50	50
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziara 2001		80	80
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001		30	30
TOTALE	195	372	313

Somme da trasferire alle Regioni:

a) **ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall'art. 145, comma 74 legge finanziaria 2001: Incentivi fiscali al commercio (art. 11 legge 449/97)**

	2001	2002	2003 e seguenti
TOTALE	150	30	30

01A3144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 27 febbraio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato CAF - Imprese C.N.A. Reggio Emilia S.r.l. e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 18 gennaio 2001 con la quale la società CAF - Imprese C.N.A. Reggio Emilia S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Zini Enrico, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 novembre 2000 a rogito notaio dott. Roberto Bertani, n. 74299 di repertorio e n. 15027 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL;

Vista la delega con la quale in data 7 novembre 2000, la Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato la CNA di Reggio Emilia a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 32406194 stipulata con la Unipol Assicurazioni la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott.ssa Ronsisvalle Daniela, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 (attivazione delle agenzie) con il quale è stato disposto che l'Agenzia delle entrate subentra con poteri già esercitati dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «CAF - Imprese C.N.A. Reggio Emilia S.r.l., con sede in Reggio Emilia, via Maiella n. 4, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 febbraio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A2854

DECRETO 27 febbraio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4456,84	0,434
ALBANIA	Lek	47	ALL	132,152	14,653
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,3547	29,182
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	15,96500	121,3320
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,67952	1153,040
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,51901	550,315
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,938282	2063,944
ARMENIA	Dram	246	AMD	518,08	3,737
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,67952	1153,040
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,68914	1146,341
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4276,68	0,452
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,938282	2063,944
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,353705	5475,001
BANGLADESH	Taka	174	BDT	50,4931	38,352
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,88688	1026,325
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,87656	1031,970
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,938282	2063,944
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	43,489	44,528
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1161,73	1,667
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,99108	323,227
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,13277	377,288
BRASILE	Real	234	BRL	1,83356	1056,078
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,62963	1188,281
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955,27	0,990
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,95527	990,283
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	714,788	2,709
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3611,85	0,536
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40978	1373,598
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,342	17,549
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,772435	2507,280
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	35,1281	55,122

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	525,739	3,683
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,76734	249,320
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,577537	3352,658
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2010,83	0,963
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	44,5684	43,451
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,06422	938,159
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1194,92	1,620
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	301,767	6,417
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,62664	253,892
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	21,5805	89,736
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46415	259,409
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,7374	131,402
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,59916	538,074
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,20144	236,125
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,44606	561,964
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,96059	216,120
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,69549	251,935
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,6348	3050,296
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,05318	943,121
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	47,8603	40,528
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,720815	2686,366
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	14,0234	138,093
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,88715	1026,220
GHANA	Cedi	111	GHC	6651,55	0,291
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	42,2971	45,784
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	109,574	17,674
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,6348	3050,296
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	166,751	11,613
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,665002	2912,112
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,38229	262,399
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1741,63	1,112

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	169,021	11,457
HAITI	Gourde	151	HTG	20,8118	93,184
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,2421	135,976
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,31824	264,622
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	43,489	44,528
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8865,74	0,218
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2814,85	0,687
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1641,99	1,179
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	79,8559	24,247
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,85838	501,876
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	12,8097	151,181
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	136,263	14,212
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	73,6759	26,285
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,6101	42,457
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,287592	6733,597
LAOS	Kip	154	LAK	7119,66	0,272
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,29853	265,367
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,579055	3344,101
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1407,17	1,376
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,938282	2063,944
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,422225	4586,550
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,754	515,867
MACAO	Pataca	156	MOP	7,53778	256,914
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,2159	32,167
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5950,16	0,325
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	74,6256	25,950
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,56409	543,357
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,9947	176,183
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,409773	4725,292
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,91325	195,330
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	239,57200	8,083
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	25,5007	75,938
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,16525	211,337
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,9	162,799
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1027,41	1,884
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	15735,7	0,123
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,86426	330,232
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,29853	265,367
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	69,7484	27,766

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,1267	159,693
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	101,997	18,986
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,23552	235,117
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,11034	917,545
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,360945	5365,120
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	55,4013	34,954
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,938282	2063,944
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,05909	633,815
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3336,48	0,580
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,30474	585,975
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,8591	501,794
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,41544	567,002
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,634800	3050,296
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24591,2	0,078
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,649	72,670
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	336,869	5,748
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,468	433,429
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,12855	619,228
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,6348	3050,296
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2242,49	0,863
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,96632	324,548
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1517,18	1,290
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,6302	1187,867
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	42,2364	45,850
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,7011	44,307
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	214,4049	9,031
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2458,29	0,787
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	79,9123	24,270
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,51944	768,663
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,938282	2063,944
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,29853	265,367
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	253,336	7,643
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	920,454	2,103
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,90555	217,426
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,52909	1266,305
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,29853	265,367
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2064,22	0,938

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,06422	938,159
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,0972	64,342
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	752,336	2,573
THAILANDIA	Baht	73	THB	40,4565	47,876
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,8486	1047,665
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,9119	327,567
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,28671	1504,885
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	630116	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4877,97	0,397
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,10426	379,424
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1716,87	1,128
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	264,995	7,306
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,0824	160,272
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	302,877	6,394
VANUATU	Vatu	208	VUV	133,243	14,533
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	686,828	2,819
VIETNAM	Dong	145	VND	13042,1	0,148
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	154,751	12,513
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4104,18	0,472
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	51,6147	37,519

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A2907

DECRETO 28 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.», in sigla «CAF dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, commi 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 29 gennaio 2001 con la quale il «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.», in sigla «CAF dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.», con sede legale in Roma, corso V. Emanuele II n. 326, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto 14 gennaio 1972, con il quale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, si approva la costituzione, da parte della associazione italiana coltivatori, dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori (I.N.P.A.L.);

Visto l'atto costitutivo e lo statuto ad esso allegato, stipulato il 4 agosto 2000 a rogito notaio Parenti Enrico (repertorio n. 69580 - raccolta n. 14881), dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000, nonché il verbale di assemblea straordinaria del 22 gennaio 2001 a modifica degli articoli 1 e 4 del detto statuto sociale;

Vista la delibera della giunta esecutiva della A.I.C. del 31 maggio 2000 con la quale si dà mandato per la costituzione del presente CAF;

Vista la dichiarazione del presidente nazionale e legale rappresentante dell'associazione italiana coltivatori con la quale si attesta che detta confederazione conta un numero di associati superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Albino Bisecco nato a Sessa Aurunca il 18 gennaio 1954, residente a Cellole, iscritto all'albo dei ragionieri del collegio di Caserta;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e dei componenti il collegio sindacale attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.», in sigla «CAF dipendenti e pensionati A.I.C. S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A3021

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione al CAF Imprese ASCOM Crema S.r.l., in Crema, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati Dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi di Roma per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 8 febbraio 2001, con la quale il CAF Imprese ASCOM Crema S.r.l., con sede in Crema (Cremona), via De Gasperi n. 56B/58, legalmente rappresentato dal rag. Luciano Bergami, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 25 maggio 2000 a rogito notaio dott. Pierfelice Sarta (numero 100235 di repertorio e 16874 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Visto il verbale di assemblea, stipulato in data 28 dicembre 2000, a rogito notaio dott. Pierfelice Sarta (numero 102047 di repertorio e 17306 di raccolta), con il quale è stato aumentato il capitale sociale da euro 52.000 a euro 64.000 e trasferita la sede sociale da via Bramante a viale De Gasperi n. 56B/58;

Vista la polizza di assicurazione n. 552444226-09 stipulata con la compagnia assicuratrice Levante Norditalia Assicurazioni;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società CAF Imprese ASCOM Crema S.r.l., con sede in Crema, viale De Gasperi n. 56B/58, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A3040

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2001.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità istituzione della segreteria generale. (Deliberazione n. 61/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 24 gennaio 2001, in particolare nella prosecuzione del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico

ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto in particolare, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la propria decisione del 16 maggio 2000 con la quale è stato istituito il gruppo di lavoro per l'organizzazione, composto dai commissari prof. Silvio Traversa, dott.ssa Paola Maria Manacorda, dott. Antonio Pilati, ing. Mario Lari, coadiuvati dal direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie, con la finalità, tra l'altro, di proporre al consiglio gli aggiornamenti al predetto regolamento ritenuti opportuni in relazione alle esperienze maturate nella fase di sviluppo dell'Autorità;

Ritenuto di procedere, sulla base della proposta formulata dal sopra menzionato gruppo di lavoro, in relazione all'accresciuta complessità delle attività istituzionali così come rilevata dall'esperienza acquisita, alla istituzione della segreteria generale;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. Al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. L'art. 8 è così sostituito:

«Art. 8

Segreteria generale

1. La segreteria generale è diretta dal segretario generale il quale risponde al consiglio sul complessivo funzionamento della struttura dell'Autorità ed è direttamente responsabile del buon andamento dei servizi di cui all'art. 12, comma 2. La segreteria generale esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità attribuite alla competenza dei servizi di cui all'art. 12, comma 2, e sovrintende all'attuazione di quelle attribuite alla competenza di altre strutture, anche ai fini della puntuale informazione degli organi collegiali;

c) cura, d'intesa con i coordinatori delle strutture competenti, la pianificazione dei procedimenti istruttori, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;

e) dà assistenza, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità;

f) è responsabile della redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;

g) provvede alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità, compreso il bollettino ufficiale;

h) predispone, secondo gli indirizzi del consiglio, lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 12, della legge n. 249/1997.

2. L'incarico di segretario generale è attribuito dal consiglio con le modalità di cui all'art. 24.

3. Le funzioni di responsabile della segreteria del consiglio sono esercitate direttamente dal segretario generale il quale può farsi coadiuvare, con assenso del consiglio, da un funzionario della segreteria. Nell'ambito della segreteria generale le funzioni di responsabile della commissione per le infrastrutture e le reti e quelle di responsabile della commissione per i servizi e i prodotti possono essere esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal consiglio con le modalità di cui all'art. 24».

3. L'art. 13, al comma 1, è così modificato:

«1. Il coordinamento tra i Dipartimenti è assicurato da un comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio».

4. L'art. 13, al comma 2, è così modificato:

«2. Il coordinamento tra i servizi di cui all'art. 12, comma 4, è assicurato da un comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio».

5. L'art. 14, al comma 3, è così modificato:

«3. La funzione di coordinamento implica la facoltà di riferire direttamente agli organi collegiali, previa comunicazione al segretario generale».

6. L'art. 19, al comma 2, lettera *a)*, è così modificato:

«*a)* predispone, previa consultazione dei coordinatori di cui all'art. 13, i piani di allocazione delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;».

7. Conseguentemente, nel regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità le parole «Segreteria degli organi collegiali» e «Segretario degli organi collegiali» vengono sostituite da «Segreteria generale» e «Segretario generale».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, di cui alla presente delibera, entrano in vigore dalla data di entrata in servizio del segretario generale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2001

Il presidente: CHELI

01A3168

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001.

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 26/2001).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 febbraio 2001,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 5/96, ha approvato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997 (di seguito: deliberazione n. 5/96);

ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) si applicano, tra l'altro, all'Autorità i principi «relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e *(omissis)* funzioni di gestione attribuite ai dirigenti»;

ai sensi dell'art. 2, commi 27 e 28, della legge n. 481/1995 l'Autorità è dotata di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con proprio regolamento definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

la deliberazione n. 5/96;

Visto il parere n. 260/99 emesso il 25 ottobre 2000 dalla sezione prima del consiglio di Stato con riferimento ai limiti di applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il documento dell'Autorità «Proposta di delibera per l'adozione di modifiche e integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (Prot. AU/01/038);

Considerati l'esperienza di funzionamento dell'Autorità, e i nuovi compiti ad essa assegnati in relazione ai processi di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare con modifiche e integrazioni il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

di approvare il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas riportato in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato *A*).

Milano, 20 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento:

l'espressione «Autorità» indica l'organo collegiale composto dal presidente e dai due membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'espressione «Componente» indica il presidente o un membro dell'Autorità;

l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Nella prima riunione, il presidente e i membri dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995.

2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.

5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Autorità; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sovraintende al funzionamento degli uffici.

2. In caso di non partecipazione del presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Art. 4.

Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo motivate ragioni d'urgenza.

Ciascun membro ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può, indicandone le ragioni, chiedere la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Qualora la richiesta provenga da ambedue i membri, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa dagli uffici contestualmente al presidente, ai membri e al direttore generale non meno di tre giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della documentazione devono essere trasmessi di norma non oltre il secondo giorno che precede la riunione.

In caso di convocazione di urgenza, la documentazione deve essere fatta pervenire nello stesso termine della convocazione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato all'inizio della riunione dall'organo collegiale all'unanimità dei componenti partecipanti.

Art. 5.

Riunioni dell'Autorità

1. La riunione dell'Autorità è valida quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

2. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.

3. Il direttore generale o chi ne fa le veci assiste, senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorità.

4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dirigente o un funzionario designato dall'Autorità.

5. L'Autorità può disporre che alla riunione partecipino solo i propri componenti. In tali casi la redazione del verbale viene curata dal membro con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Art. 6.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è palese.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario verbalizzante.

4. La pubblicità delle deliberazioni a carattere generale è assicurata attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito Internet dell'Autorità.

Art. 7.

Verbali delle riunioni

1. Il verbale della riunione è trasmesso al presidente, ai membri e al direttore generale almeno tre giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale delle deliberazioni di urgenza può essere approvato, anche a stralcio, contestualmente al-l'adozione delle stesse.

2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai componenti partecipanti alla riunione e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati dal servizio legislativo e legale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 8.

Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione

1. Salva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati dalla legge e dai regolamenti, spettano all'Autorità l'indirizzo e il controllo dell'attività. L'attuazione degli indirizzi e la gestione competono al direttore generale.

2. L'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ciascun anno, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare, ed emana conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.

Art. 9.

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il direttore generale.

2. Il direttore generale dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici, e ne risponde all'Autorità. Assicura ai componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento delle loro funzioni.

3. A tal fine, il direttore generale:

a) vigila affinché l'attività degli uffici e la conduzione dei procedimenti siano svolte secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorità e verifica la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazioni da trasmettere all'Autorità stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

c) vigila sul rispetto del regolamento del personale e ordinamento delle carriere e delle altre norme di servizio e rappresenta l'Autorità nei rapporti con le organizzazioni sindacali;

d) provvede alla presentazione dello schema di bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; provvede altresì, direttamente o

con delega ad altri, alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle deliberazioni dell'Autorità;

e) assume, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza della stessa anche in giudizio;

f) gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale;

g) propone all'Autorità i provvedimenti relativi ai dirigenti secondo quanto previsto dal regolamento del personale e ordinamento delle carriere;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano conferite dall'Autorità.

4. Alla sostituzione del direttore generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con modalità stabilite dall'Autorità.

5. Fino alla nomina del direttore generale, le funzioni attribuite al medesimo dal presente regolamento sono ripartite dall'Autorità tra i dirigenti, ovvero riservate all'organo collegiale o al presidente.

Art. 10.

Struttura dell'Autorità

1. La struttura dell'Autorità è articolata in aree, servizi e ufficio speciale relazioni esterne.

2. Ciascuna area e servizio e l'ufficio speciale relazioni esterne costituiscono l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le attività di competenza.

3. Le aree sono:

area elettricità;

area gas;

area consumatori e qualità del servizio.

4. I servizi sono:

servizio amministrazione e personale;

servizio legislativo e legale;

servizio documentazione e studi.

5. All'interno di ciascuna area e servizio sono istituiti divisioni o uffici con deliberazione dell'Autorità, di norma su proposta del direttore generale. Con lo stesso procedimento si provvede alla modifica degli stessi.

6. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne sono nominati con deliberazione dell'Autorità, di norma su proposta del direttore generale. I responsabili delle divisioni e degli uffici di cui al precedente comma 5 sono di norma nominati dal direttore generale, sentita l'Autorità, su proposta dei responsabili delle aree e dei servizi.

7. Per il supporto dell'attività di ciascun componente è costituito un ufficio di segreteria tecnica a cui possono essere assegnati fino a due assistenti.

Art. 11.

Competenze di aree, servizi e ufficio speciale relazioni esterne

1. L'area elettricità svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione tariffaria e tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relativi all'ordinamento tariffario, e all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture.

2. L'area gas svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione tariffaria e tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilità del settore del gas. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relativi all'ordinamento tariffario, e all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture.

3. L'area consumatori e qualità del servizio svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e degli utenti e alla qualità dei servizi erogati ai clienti dei mercati vincolato e libero. Provvede agli adempimenti a seguito di reclami e istanze. Cura le istruttorie per la valutazione del rispetto dei livelli qualitativi e delle condizioni di fruibilità dei servizi. Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentative.

4. Il servizio amministrazione e personale cura gli affari amministrativi, l'acquisizione e la formazione e la gestione del personale. Predispone lo schema di bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; risponde della contabilità generale dell'Autorità. Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità e dei suoi uffici. Attua e vigila sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro. Sviluppa e gestisce il sistema informatico e di telecomunicazione

5. Il servizio legislativo e legale svolge attività di analisi, proposta e segnalazione su temi e questioni di carattere giuridico concernenti procedimenti, atti e casi a carattere generale e individuale. Organizza e conduce le azioni concernenti ricorsi, contenzioso, controlli e ispezioni, procedure e attività di arbitrato. Collabora con le aree, con i servizi e con l'ufficio speciale relazioni esterne, esprimendo pareri su specifiche materie e questioni.

6. Il servizio documentazione e studi cura l'acquisizione e l'elaborazione della documentazione di carattere economico, normativo e tecnico, nazionale ed internazionale di interesse per l'attività istituzionale. Svolge attività di ricerca e analisi di carattere economico, normativo e tecnico. Collabora con le aree, con i servizi e con l'ufficio speciale relazioni esterne; avvalendosi di tali collaborazioni, ha la responsabilità di predisporre la relazione annuale che l'Autorità presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvede all'acquisizione delle banche dati e all'organizzazione della biblioteca e del sito Internet dell'Autorità.

7. L'ufficio speciale relazioni esterne assiste l'Autorità, e collabora con le aree e con i servizi, nelle relazioni con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, le imprese, le organizzazioni sindacali e sociali. Cura i rapporti con i mezzi di informazione nazionali ed esteri. Provvede alla diffusione e conoscenza delle decisioni e degli interventi dell'Autorità. Cura la pubblicazione del bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e degli altri documenti ufficiali.

Art. 12.

Responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne

1. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne assicurano il funzionamento delle unità organizzative cui sono preposti.

2. Con apposite linee guida l'Autorità può precisare modalità applicative e decisioni a carattere individuale e generale attribuite ai responsabili di cui al precedente comma 1.

In conformità all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'Autorità attribuisce di norma ai responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi da quelli riservati all'Autorità, nonché la gestione tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e delle risorse strumentali. Nell'esercizio di tali competenze i responsabili di cui sopra rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorità, conformandosi agli obiettivi, alle priorità, ai piani, ai programmi, alle direttive generali e al bilancio di previsione come determinati dall'organo collegiale.

3. I responsabili di cui al precedente comma 1:

a) assumono direttamente o assegnano la responsabilità di ciascun procedimento;

b) organizzano e indirizzano il lavoro della struttura cui sono preposti distribuendo i compiti tra dirigenti, funzionari e operativi;

c) assicurano che le attività degli uffici siano conformi agli indirizzi espressi dall'Autorità;

d) formulano proposte per le deliberazioni dell'Autorità e predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;

e) valutano il personale secondo le procedure e i criteri stabiliti dal regolamento del personale e ordinamento delle corriere.

5. In occasione della elaborazione e della definizione del programma di attività dell'Autorità, di norma annuale, i responsabili di

cui al comma 1 presentano un rendiconto delle attività portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:

a) le attività da svolgere nel corso dell'anno di riferimento con indicazione di priorità e risultati attesi o da conseguire;

b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e i programmi di sviluppo e formazione;

c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa.

Art. 13.

Controlli

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa degli uffici dell'Autorità, è affidato al direttore generale. Lo stesso direttore generale informa periodicamente l'Autorità sull'andamento del controllo di gestione.

3. La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per il raggiungimento delle finalità fissate nel programma di attività dell'Autorità, nonché l'analisi dell'impatto della regolazione possono essere affidate a esperti esterni nominati dall'Autorità, che ad essa riferiscono. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 14.

Uffici e rappresentanze dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce un proprio ufficio a Roma, cui sono affidate attività inerenti determinate funzioni dell'Autorità.

2. L'Autorità può istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre località italiane o estere.

TITOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

01A2900

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 marzo 2001, n. **3/FL.**

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Ai comuni
e, per conoscenza
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia del territorio
All'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie norme relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare, con gli articoli 18 e 19 sono state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.

A) *Il pagamento dell'ICI in due rate o in un'unica soluzione.*

Il comma 1, dell'art. 18, sostituisce il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai «Versamenti e dichiarazioni» dell'ICI, stabilendo che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate:

l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;

l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 dicembre di ciascun anno.

La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno. È ovvio che in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.

Occorre osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in esame, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da corrispondere alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento sui quali calcolare il tributo.

La *ratio* del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare al contribuente il computo dell'ICI almeno nella fase del versamento dell'acconto, quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per l'anno in corso.

Nella pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari che richiedono un'analisi specifica.

Una prima ipotesi si ha qualora nell'anno in corso l'immobile venga destinato ad altro uso: l'ICI deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente per detta fattispecie.

Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001

diventa edificabile o un immobile che solo nel 2001 adibisce ad abitazione principale, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dell'anno 2000, sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2000.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga che:

il contribuente abbia acquistato un immobile il 1° ottobre 2000. In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2001, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell'anno 2000 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere ad un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.

Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata dell'anno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità. È ciò che si verifica, ad esempio, quando:

il contribuente abbia venduto un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo dunque nell'anno 2001 per soli due mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo ICI di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione del disposto dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che stabilisce che l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può quindi ammettere che in tal caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l'ICI dovuta per l'anno 2001, commisurandola ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal comune per l'anno 2001.

Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare l'ICI dovuta in unica soluzione, sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui:

il contribuente abbia acquistato un immobile il 1° aprile 2001, possedendolo dunque, fino al 30 giugno, per soli tre mesi. Anche in questa ipotesi, infatti, alla scadenza della prima rata il presupposto impositivo, e cioè il possesso dell'immobile, sussiste per soli tre mesi e quindi si ripropongono tutte le eccezioni sollevate nell'esempio precedente, con la conseguenza che il contribuente entro il 30 giugno potrà versare l'ICI dovuta per l'anno in corso commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente.

Da ciò deve argomentarsi che, in via generale, le modalità di calcolo dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.

B) *La disciplina tributaria delle pertinenze.*

Il comma 2, dell'art. 18, interviene sull'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), stabilendo che, fino all'anno di imposta 2000 compreso, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, deliberata dai comuni in misura non inferiore al 4 per mille, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile.

Detta norma è rivolta ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota ICI in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

La disposizione in esame interviene, quindi, ancora una volta a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti gli anni pregressi, fino al 2000 compreso.

Al riguardo, si precisa che bisogna tener conto anche della disposizione del comma 13, del citato art. 30, della legge n. 488 del 1999, che è strettamente correlata a quella del precedente comma 12, influendo sulla disciplina delle pertinenze adottata dai comuni nel medesimo periodo cui fa riferimento quest'ultima norma che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge finanziaria, non comprende più la dizione «fino all'anno di imposta 1999, ma «fino all'anno di imposta 2000». La norma contenuta nel comma 13 in esame stabilisce, infatti, che la disposizione del precedente comma 12, non ha effetto nei riguardi dei comuni che fino all'anno di imposta 2000, abbiano già applicato, a seguito dell'adozione di specifica deliberazione, l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

Si può concludere, quindi, che resta valido il principio già illustrato nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000, alla quale si fa rinvio per un approfondi-

mento della problematica in questione, in base al quale dal 1° gennaio 2001, alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

C) *Le modificazioni apportate alla soggettività passiva ICI.*

Il comma 3, dell'art. 18, effettua un'integrazione al testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, intitolato «Soggetti passivi» aggiungendo alla fattispecie della locazione finanziaria quella degli immobili insistenti su aree demaniali, stabilendo che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'ICI è il concessionario.

Detta disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione soltanto dal 1° gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000, infatti, il concessionario in questione non poteva essere considerato soggetto passivo dell'ICI poiché, anche se di fatto possedeva l'immobile, il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria, che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso l'obbligo di assolvere il pagamento del tributo comunale.

Pertanto, dal 1° gennaio 2001, tale soggetto è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992.

D) *La proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento.*

L'art. 18, comma 4, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento dell'ICI scadenti il 31 dicembre 2000, limitatamente però alle annualità di imposta 1995 e successive.

Pertanto, gli atti impositivi interessati alla proroga sono i seguenti:

gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativi all'ICI dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;

gli avvisi di accertamento in rettifica relativi all'ICI dovuta per gli anni 1995, 1996 e 1997;

gli avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'ICI dovuta per l'anno 1995.

Soltanto per la liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da parte degli uffici del territorio competenti la proroga riguarda le annualità di imposta 1994 e successive.

E) *Il versamento dell'ICI nel caso di immobili in multiproprietà.*

L'art. 19, affronta il problema dell'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'ICI dovuta per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante «Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili», che all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce «Ai fini del presente decreto si intende per "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana».

La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà, per le quali viene stabilito che il pagamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore di condominio o della comunione.

Il comma 2, dell'art. 19 prevede, inoltre, che per detta fattispecie l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.

F) *Le ulteriori proroghe stabilite dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000.*

La legge n. 388 del 2000, contiene inoltre, all'art. 64, alcune norme che interessano seppure indirettamente l'imposta in esame.

Il comma 1 dell'art. 64, infatti, ha accordato, a decorrere dall'anno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i comuni che hanno conseguito un minore gettito dell'ICI rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente attraverso l'autodeterminazione delle rendite secondo la procedura DOC-FA, prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dell'art. 53 della legge finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subíto le perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001, un'apposita certificazione, il cui modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con decreto del Ministero dell'interno 30 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001.

Ai commi 4 e 5, dell'art. 64, viene infine stabilita, rispettivamente, la proroga:

del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;

del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento dei fabbricati rurali, che viene invece differito al 1° luglio 2001.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore centrale
per la fiscalità locale
IGNIZIO

01A3148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rimessione in termini di notaio per l'assunzione delle funzioni nella sede di Favara, distretto notarile di Agrigento

Con decreto dirigenziale del 14 marzo 2001 il notaio Giudice Margherita è rimesso in termini ad assumere l'esercizio delle funzioni e ad adempiere gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella sede di Favara, distretto notarile di Agrigento, entro novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza.

01A3197

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8889
Yen giapponese	110,25
Corona danese	7,4658
Lira Sterlina	0,62570
Corona svedese	9,2393
Franco svizzero	1,5283
Corona islandese	78,79
Corona norvegese	8,1165
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57844
Corona ceca	34,428
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,58
Litas lituano	3,5547
Lat lettone	0,5612
Lira maltese	0,4030
Zloty polacco	3,6925
Leu romeno	24400
Tallero sloveno	216,3283
Corona slovacca	43,598
Lira turca	878500
Dollaro australiano	1,8126
Dollaro canadese	1,3975
Dollaro di Hong Kong	6,9323
Dollaro neozelandese	2,1549
Dollaro di Singapore	1,5900
Won sudcoreano	1171,57
Rand sudafricano	7,1694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3344

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza Ordine al merito della Repubblica italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2001 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1999, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana» al dott. Edoardo Andreucci.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2001 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Demetrio Carta.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 19, III colonna, rigo n. 3 (elenco ufficiali stranieri del Ministero degli affari esteri).

01A3152 - 01A3153

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* suindicata, alla pag. 2, all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ...», leggasi: «*b)* articoli 1094, *comma primo*, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ...».

01A3201

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651069/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.